



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 79 – 14 GENNAIO 2021

Riunione del giorno 8 gennaio 2021

**35.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA
TESSERATA:**

- ALESSIA TEICHNER

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Varano Componente Estensore

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

*- **TEICHNER ALESSIA:** Per aver partecipato, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli Artt. 8, 10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nonché delle norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20/12/2019.*

All'udienza in modalità videoconferenza risultavano presenti il Procuratore federale Avv. Massimo Caravetta e la sig.ra Alessia Teichner che rinunciava alla difesa tecnica.

Il Procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo di accertare la responsabilità disciplinare dell'incolpata e l'applicazione della relativa sanzione. L'incolpata dichiarava di aver partecipato al torneo, non sapendo di commettere un illecito disciplinare.

All'esito della discussione il Tribunale riunitosi in camera di consiglio emetteva la seguente sentenza.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta aveva preso parte, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, alla manifestazione sportiva di Beach Volley, denominata "Torneo AIBV CUP", non organizzata né autorizzata dalla Federazione.

Nessuna memoria difensiva perveniva alla Procura da parte dell'incolpata

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati ed oggetto del presente procedimento risultano accertati e peraltro, come sopra detto, sono stati confermati dalla stessa incolpata la quale ha professato la sua buona fede in relazione all'accaduto per non essere stata a conoscenza di violare norme disciplinari.

E' altresì pacifico ed incontestato che tale condotta sia contraria alle norme federali in forza delle quali al tesserato è fatto preciso obbligo di *"non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB (cfr R.A.T. art. 19 comma 2 lett. C)*

Sussiste pertanto la violazione delle norme così come contestate dalla procura federale nell'atto di deferimento

PQM

delibera di sanzionare l'atleta Alessia Teichner con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 8 gennaio 2021

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 gennaio 2021